

**RIATTIVAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA DELLA
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI
ESCLUSIVAMENTE NELLA MODALITÀ DI COMPARIZIONE SPONTANEA
(ART. 39, COMMA 9, CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI 30 LUGLIO 2019)
(ART. 2113 c.c. – ARTT. 410 segg. c.p.c.)**

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI

1. L'azienda interessata alla conciliazione invia comunicazione alla Segreteria della Commissione Paritetica (**sindacale@unione.milano.it**) indicando: ragione sociale e P.IVA, oggetto della conciliazione, riferimento contatto aziendale (nome, mail e recapito telefonico), nominativo del lavoratore.
2. Almeno 5 giorni prima della data fissata per la conciliazione, l'azienda dovrà far pervenire alla Segreteria della Commissione Paritetica la bozza del verbale di conciliazione, unitamente ai documenti di identità delle parti sottoscrittrici, per l'ulteriore inoltro da parte della Segreteria ai conciliatori designati, che ne verificheranno i contenuti. Contestualmente, l'azienda fornirà altresì il numero telefonico cellulare e l'indirizzo mail del lavoratore, previo consenso dello stesso, che verrà contattato dal conciliatore di parte sindacale prima della data fissata per la conciliazione.
3. Copia del verbale definitivo verrà inoltrata dalla Segreteria della Commissione all'azienda e al lavoratore prima della riunione in modalità di videoconferenza.
4. Le aziende e i lavoratori interessati alla conciliazione devono necessariamente avere a disposizione strumenti tecnologici idonei a:
 - effettuare il collegamento in videoconferenza in simultanea fra le parti e i conciliatori tramite piattaforma o applicazione che verrà comunicata dalla Segreteria della Commissione;
 - inviare e ricevere mail in tempo reale;
 - procedere materialmente nel corso del collegamento in videoconferenza alla sottoscrizione dell'accordo, mediante stampa dell'accordo, firma in tempo reale dinanzi ai conciliatori e successiva scannerizzazione dell'accordo sottoscritto, oppure, in alternativa, alla sottoscrizione mediante apposizione di firma a video.
5. Nel rispetto dei contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 fra Governo e Parti Sociali e dell'Accordo quadro del 26 marzo 2020 fra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs (e s.m.i.), il collegamento del lavoratore alla riunione può avvenire anche presso la sede dell'azienda, purché il lavoratore stesso abbia la disponibilità di interloquire e confrontarsi col conciliatore rappresentante delle OO.SS. da un luogo riservato e di utilizzare attrezzatura telematica attraverso la quale possa procedere a svolgere le attività previste al punto 4.
6. Nella seduta di conciliazione il verbale verrà letto integralmente in modalità videoconferenza e con condivisione dello schermo e, fatto salvo qualsiasi chiarimento e approfondimento richiesto dal lavoratore, verrà contestualmente sottoscritto dalle parti e inviato via mail alla Commissione per la firma dei conciliatori. I conciliatori trasmetteranno il verbale così completato alle parti, che risponderanno alla mail, confermando ulteriormente l'adesione al testo sottoscritto e saranno tenute a conservarne copia a certificazione dell'avvenuta sottoscrizione.